

CAMERA DEI DEPUTATI N. 69-A
166-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORI: **COSSIGA**, per la maggioranza;
REALE ORONZO, di minoranza, per la proposta di legge n. 166)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAJETTA GIAN CARLO, ADAMOLI, ALICATA, AMENDOLA GIORGIO, AMICONI,
ASSENATO, BARBIERI, BIANCO, CAPRARA, COLOMBI, D'ONOFRIO, INGRAO,
LACONI, LI CAUSI, LONGO, MOSCATELLI, NATOLI, PAJETTA GIULIANO,
RAFFAELLI, RAVAGNAN, SANTARELLI ENZO, VIDALI, VILLA GIOVANNI**

Presentata il 7 luglio 1958

Norme per la elezione dei Consigli regionali

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALE ORONZO, CAMANGI, DE VITA FRANCESCO, LA MALFA,
MACRELLI, PACCIARDI**

Presentata il 26 luglio 1958

Norme per la elezione dei Consigli regionali

Presentate alla Presidenza il 30 novembre 1959

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle sedute del 25 e 27 novembre la I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, ha fatto oggetto di unico ampio dibattito di carattere generale la proposta di legge n. 69, di iniziativa del deputato Pajetta Giancarlo ed altri, e la proposta di legge n. 166, d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri, aventi entrambe come oggetto: « Norme per la elezione dei Consigli Regionali ».

1. — La proposta di legge n. 69, presentata alla Camera il 7 luglio 1958, ricalca la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Amadeo ed altri, presentata al Senato della Repubblica il 24 giugno 1954 (II legislatura repubblicana) con il n. 602, e che — approvata da quel ramo del Parlamento ed approvata successivamente dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati (n. 1454), — decadde per anticipato scioglimento del Parlamento.

La proposta di legge n. 166 differisce dalla proposta di legge n. 69 solo per alcuni limitati aspetti.

2. — Su entrambe le proposte di legge la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario.

3. — Nel prendere in esame le dette proposte, la Commissione si è necessariamente trovata di fronte ad alcune obiezioni di carattere fondamentale che si concretano in vere e proprie questioni sospensive o pregiudiziali. Queste obiezioni, per essere relative agli aspetti di fondo del problema della attuazione del dettato costituzionale, furono già sollevate in relazione ad altre analoghe proposte di legge. Esse hanno perciò costituito il tema centrale delle ampie discussioni svoltesi in seno alla Commissione, ed è in ordine ad esse che sono state deliberate le proposte, che la maggioranza della Commissione ha l'onore di sottoporre all'esame ed all'approvazione della Camera.

Su di esse quindi è d'uopo soffermarsi in modo compiuto.

4. — Come è noto, la Costituzione della Repubblica al titolo V della parte II contiene una serie di norme programmaticamente di-

rettive sulle Regioni, di norme cioè che fondano l'istituzione delle Regioni su una base costituzionale, predisponendo una particolareggiata disciplina dell'organizzazione delle funzioni e delle garanzie degli Enti che, attraverso una serie di norme e di atti dalla Costituzione stessa previsti, verranno a crearsi.

Si tratta di norme non immediatamente esecutive sul piano della organizzazione, in parte precettive ad applicazione differita ed in parte programmatiche: norme che postulano comunque, perché le Regioni possano concretamente « nascere » ed inserirsi nella organizzazione giuridica della comunità, una serie di altre norme di carattere ordinario e di atti non normativi, necessari ed indispensabili perché l'ordinamento pronunzi il *fiat* creativo dei nuovi Enti.

Le norme contenute nel citato titolo non creano quindi, per se stesse, le Regioni; ma costituiscono il titolo costituzionale per la loro creazione; e perché questa si realizzi, queste norme pongono a carico del Parlamento e del Governo il potere-dovere di adottare o proporre gli atti necessari, perché il fine sia raggiunto e la previsione normativa sia realizzata.

Norme non immediatamente esecutive, in parte precettive ad applicazione differita ed in parte programmatiche, come si è detto, ma pur sempre norme giuridiche e costituzionalmente obbligatorie; norme che creano quindi dei doveri agli organi costituzionali dello Stato, ma che postulano, certamente, un complesso procedimento di effettiva formazione delle Regioni, avente una sua gerarchia di adempimenti, una successione logica e temporale del suo svolgimento, una priorità giuridica e pratica nella realizzazione dei singoli atti di cui esso è costituito.

Perché le Regioni siano chiamate in vita e siano rese effettivamente e concretamente funzionanti è necessario perciò che, anzitutto, sia completata la loro disciplina giuridica nei modi previsti dalla Costituzione. E tale necessità si è per l'appunto cominciata a soddisfare con l'adozione della legge 10 febbraio 1953, n. 62, « Costituzione e fun-

zionamento degli organi regionali». Rimangono ancora da adottare — seppur con diversa efficacia pregiudiziale relativamente alla nascita effettiva delle Regioni — le leggi statuenti i principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione ed all'articolo 9 della citata legge n. 62; le leggi sulla autonomia finanziaria delle Regioni nonché quelle sul demanio e sul patrimonio regionali (articolo 119 della Costituzione, comma 1° e comma 4°); le leggi sul sistema d'elezione, il numero e i casi d'ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali (articolo 122 della Costituzione); le leggi che regolino per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni e di quelle che debbono regolare il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato che sia reso necessario dal nuovo ordinamento (VIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, commi 2° e 3°). Sulla base di questa disciplina saranno quindi adottati gli atti organizzatori concreti: indizione delle elezioni, costituzione del Corpo elettorale, insediamento e costituzione del Consiglio regionale, formazione degli altri organi fondamentali della Regione, costituzione del Tesoro regionale, « comando » del personale statale e degli altri Enti locali per la costituzione degli uffici, ecc.

Con tutti questi atti sarà perfezionato il procedimento creativo della Regione: procedimento che ha il suo momento più importante nell'attivazione del principale organo della Regione, il Corpo elettorale, attraverso la indizione delle elezioni; nella costituzione del Consiglio regionale, nonché nella costituzione del Tesoro regionale, e cioè nella realizzazione effettiva di quella autonomia finanziaria, che è condizione necessarissima di concreta esistenza degli organi regionali.

Questo è il procedimento di formazione delle Regioni, da attuarsi in conformità alla predisposizione normativa contenuta nella Costituzione.

5. — Nel quadro delle considerazioni sopra svolte trovano ambientazione le due obiezioni che possono pregiudizialmente farsi all'esame particolareggiato ed alla approvazione delle proposte di legge nn. 69 e 166: obiezioni che si concretano nell'affermata pregiudizialità dell'approvazione di alcune norme di attuazione sopraindicate, all'esame ed alla approvazione di leggi sulla elezione dei Consigli regionali.

Ci si rifà cioè alla indicata gerarchia logica, politica (e forse, in alcuni casi, anche giuridica) tra i vari atti, normativi e no,

che formano il procedimento di attuazione delle norme costituzionali in materia regionale, e sulla base di detta gerarchia si afferma che sono pregiudiziali alla approvazione delle proposte di legge in esame: a) l'adozione delle leggi sulla autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione; e b) l'adozione delle leggi « cornice » di cui all'articolo 9 della legge n. 62. Per cui sarebbe necessario soprassedere alla approvazione delle proposte in esame almeno fino a tanto che non siano state approvate le leggi sopradette.

6. — In ordine al punto b) così si può argomentare: *l'impossibilità per la Regione di esercitare le proprie competenze legislative prima della emanazione delle leggi « cornice »* (articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62) *e quindi la impossibilità di esercitare le competenze amministrative connesse (articolo 118 della Costituzione) esclude ogni ragione d'esistenza dei Consigli regionali ed è quindi ostacolo all'approvazione di leggi che ne disciplinino il sistema di elezione.*

L'obiezione non è fondata.

Anche prescindendo da ogni valutazione di merito sulla legge n. 62, pur non potendo la Regione esercitare le sue competenze legislative senza la predeterminazione per legge dello Stato dei principi fondamentali che ne costituiscono limite — in applicazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge citata — vi sarebbe pur sempre una, duplice *ragione di esistenza* per la Regione, a prescindere dalla statuizione di detti principi fondamentali e dall'esercizio delle relative competenze:

1°) l'esercizio delle competenze legislative non soggette in base al citato articolo 9 alla predeterminazione legislativa dei principi fondamentali (circoscrizioni comunali, fiere e mercati, ecc.);

2°) la tutela della propria autonomia costituzionale mediante l'esperimento dei mezzi processuali previsti dall'articolo 134 della Costituzione e dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

7. — In ordine al punto a) si afferma: *la mancanza di leggi sulla autonomia finanziaria delle Regioni — col non permettere la costituzione di un Tesoro regionale e cioè il possesso e l'uso di mezzi finanziari da parte delle Regioni — è preclusivo logicamente, praticamente, politicamente (e forse anche sul piano strettamente giuridico) della istituzione dei Consigli regionali, ed è quindi ostacolo all'approvazione di leggi che ne disciplinino il sistema d'elezione.*

L'obiezione è fondata.

Le leggi di cui all'articolo 119 della Costituzione sulla autonomia finanziaria delle Regioni, sono di fatto le leggi di costituzione del Tesoro regionale (nonché, come disposto dall'ultimo comma, del patrimonio e del demanio regionali), mediante l'attribuzione alla Regione dei cespiti d'entrata che, giusta la Costituzione, sono costituiti da tributi propri, da quote di tributi erariali, nonché da eventuali contributi speciali.

Senza queste leggi mancherebbe alla Regione qualunque fonte d'entrata, ad essa non sarebbe possibile formare un bilancio ed essa non potrebbe assumere impegni né fare spese, per motivi pratici e per il disposto dell'articolo 81 della Costituzionale: senza queste leggi la Regione quindi non potrebbe concretamente e praticamente esistere.

Il mondo del diritto non sfugge neppure esso alle leggi della utilità e della inutilità; della *possibilità* e della *impossibilità*; anzi esso meno degli altri, proprio perché abitato da creature meta-personali, meta-fisiche, e meta-psichiche, che per esistere hanno bisogno di una misura di effettività pratica, che non può prescindere dal possesso e dall'uso di mezzi materiali e di beni economici. Tutta la dottrina e la storia delle persone giuridiche sta a dimostrarlo, sia nell'ordinamento interno che nell'ordinamento internazionale.

Negli enti di erogazione ed in quelli che per agire hanno bisogno di una complessa strumentazione organizzativa (e le Regioni sono certo enti di questo tipo), il possesso dei mezzi economici, od almeno la possibilità giuridica di averli o procurarseli, è condizione di effettiva esistenza e, se ancora non chiamati in vita, condizione per la loro stessa nascita.

Enti costituzionalmente autonomi, per i quali è prevista una autonomia finanziaria, quali sono le regioni, non possono quindi nascere nell'ordinamento giuridico, se questa autonomia finanziaria non sia ancora disciplinata, e se essi non solo non dispongono dei mezzi finanziari e dei beni economici necessari per darsi una organizzazione ad agire, ma neanche hanno ancora la possibilità giuridica di averli o procurarseli.

Ed anche se non si volessero accettare i canoni della *utilità* e della *effettività* per giudicare della possibilità e della impossibilità di chiamare in vita nel mondo del diritto creature meramente giuridiche, non credo si possa negare la logicità e la praticità, se non la necessità giuridica, della indicata pregiudizialità.

8. — Si afferma che, ove questa pregiudizialità fosse valida, essa riguarderebbe solo la effettiva istituzione delle Regioni e non l'emanazione della legge elettorale regionale.

L'eccezione non è fondata, per i seguenti motivi:

a) attraverso l'approvazione della legge elettorale regionale si dà al Governo la giuridica possibilità di indire le elezioni e di far eleggere i Consigli Regionali, e cioè di procedere all'effettiva istituzione delle Regioni, anche senza che ad esse siano assicurate concrete condizioni di esistenza e di attività nei modi sopra indicati: sembra per lo meno discutibile che il Parlamento dia al massimo organo esecutivo la possibilità di adottare provvedimenti inopportuni, seppur non anche impossibili ed illegittimi;

b) l'approvazione della legge elettorale regionale, conferendo al Governo i sopradetti poteri, attribuirebbe parimenti a membri del Parlamento, o frazioni di esso, la possibilità di far valere una pretesa all'esercizio dei poteri stessi, pretesa che — data la situazione — sarebbe solo e soltanto artificio polemico e mezzo di ingiustificata speculazione politica: ed il Parlamento di un Paese serio ed ordinato non può e non deve approvare leggi sol perché di esse ci si serva come pretesto di agitazioni e speculazioni.

È significativo a questo riguardo che nella proposta di legge d'iniziativa del deputato Pajetta Giancarlo ed altri, non si trovi traccia di un emendamento introdotto nella proposta di legge di iniziativa del senatore Amadeo ed altri, dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati (II legislatura), emendamento con cui si cercava di superare la denunziata pregiudizialità, e che invece la proposta di legge n. 66 nella relazione dei presentatori definisca tale emendamento come *dilatorio*;

c) non è conforme ai principi di concretezza, realismo ed economicità, cui certo deve ispirarsi l'attività del Parlamento di un Paese ordinato e civile, *approvare leggi « platoniche »*, non suscettibili cioè di quella effettiva ed immediata applicazione cui sono predisposte;

d) l'adozione di questo o quest'altro sistema di autonomia finanziaria — che necessariamente importa un nuovo ordinamento della finanza locale, con una assai probabile *espropriazione* di cespiti d'entrata comunali o provinciali a favore della Regione — non è ininfluenza sul piano della scelta del sistema elettorale: e ciò appare assai chiaro proprio

in relazione alle proposte di legge in esame, le quali prevedono l'elettorato attivo per gli amministratori delle Provincie, e cioè di Enti locali profondamente interessati al tipo di soluzione che si darà al problema del regime finanziario regionale, e quindi al problema della finanza locale.

Perciò sembra ulteriormente opportuno far precedere l'approvazione della legge finanziaria regionale all'approvazione della legge elettorale regionale.

9. — Perplessità ha destato nella Commissione il problema della copertura finanziaria delle proposte di legge in esame.

La Commissione Bilancio il cui parere era stato richiesto ai sensi dell'articolo 31, comma 2° del Regolamento, lo ha espresso, attraverso la sua 1ª Sottocommissione, *negativo su entrambe le proposte di legge*, con le seguenti osservazioni:

1°) in ordine alla proposta di legge Pajetta Giancarlo ed altri, n. 69: « *La Sottocommissione non può che esprimere parere contrario, in quanto i fondi previsti dal capitolo n. 519 (ex n. 520) sono appena sufficienti agli scopi del capitolo stesso* »;

2°) in ordine alla proposta di legge Reale Oronzo ed altri, n. 166: « *La Sottocommissione non può che esprimere parere contrario, in quanto lo stanziamento indicato nell'allegato E della Nota preliminare al bilancio, non può essere utilizzato per altri provvedimenti all'infuori di quelli indicati* ».

Ad avviso quindi della Commissione Bilancio non vi è, allo stato attuale del piano finanziario dello Stato, la possibilità di trovare ai provvedimenti legislativi proposti la necessaria copertura finanziaria.

Né ci si può riferire al capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1959-60, in quanto le disponibilità di detto capitolo sono annualmente e totalmente impegnate per la regolazione di particolari conti finanziari con le regioni autonome esistenti e per particolari interventi statali a favore delle regioni stesse.

10. — Sulla base delle considerazioni su esposte, maturate in seno alla Commissione, i deputati Berry e Bozzi presentavano un ordine del giorno che — nella definitiva stesura, per il ritiro dell'emendamento del deputato Resta e per altro emendamento proposto dagli stessi presentatori — aveva il seguente tenore: « *La 1ª Commissione (Affari costituzionali), considerato che la Commissione Bilancio ha espresso parere negativo in ordine alle proposte nn. 69 e 166, in quanto manca la*

necessaria copertura; considerato, inoltre, che si rivela necessaria, prima di passare all'esame di dettaglio delle norme per la elezione dei Consigli regionali, l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che è presupposto fondamentale per il funzionamento dell'Ente Regionale e anche per la valutazione di merito delle stesse modalità con cui procedere alla elezione dei Consiglieri regionali; delibera di proporre all'Assemblea che, allo stato, non si debba passare all'esame degli articoli delle due proposte ».

11. — La minoranza della Commissione ha eccepito l'inammissibilità di detto ordine del giorno, affermando che non è ammessa in sede referente la sospensiva, e che la Commissione ha il dovere di esaminare le proposte di legge articolo per articolo e non può quindi deliberare in base al solo esame generale delle proposte stesse.

Le affermazioni della minoranza non sono state condivise però dalla maggioranza della commissione.

Come è noto, — e come è stato ribadito in alcune istruzioni del Presidente della Camera — non si danno nei lavori delle Commissioni in sede referente quelle distinzioni fra le varie fasi del procedimento, che sono proprie dei lavori dell'Assemblea.

È vero quindi che in Commissione non vi può essere nell'esame di una proposta di legge in sede referente, un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli; ma solo nel senso tecnico di cui all'articolo 84, comma 1° del regolamento, in quanto questo mezzo procedurale implica la esistenza di due fasi del procedimento esaminatorio e deliberativo: la discussione generale e l'esame degli articoli, fasi che invece non conosce il lavoro delle Commissioni in sede referente.

Le Commissioni in sede referente possono anche, in via di fatto, distinguere organizzativamente i propri lavori in distinte fasi ed anche quindi in una fase di discussione generale ed in una fase di esame dei singoli articoli, ma senza che queste assumano perciò un'autonoma rilevanza procedurale; da un punto di vista strettamente regolamentare unica è la discussione ed unica è la deliberazione. *Ben può quindi la Commissione in sede referente, dopo avere valutato la proposta nel suo insieme, passare a deliberare, senza procedere all'esame dei singoli articoli*, come dimostrano anche i numerosi precedenti in materia, e per far ciò potrà anche votare su un cosiddetto ordine del giorno che non conduca all'esame particolare, ma in realtà non si tratterà di una deliberazione analoga tecnicamente a quella prevista dal citato

articolo 84 del Regolamento, ma di quella deliberazione che a termini dell'articolo 30-bis la Commissione è tenuta a prendere sulle proposte al suo esame, indipendentemente dalla presentazione di ogni specifica proposta procedurale. E questo ha fatto la Commissione approvando l'ordine del giorno e, cioè, la proposta Berry e Bozzi.

12. — Vivace discussione si è accesa sul punto *se la Commissione possa oppur no proporre all'Assemblea non la approvazione o la reiezione della proposta di legge, ma solo la sospensione della discussione di essa, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento.*

Su tale problema — benché superato dalla deliberazione finale della Commissione — il relatore ritiene doveroso svolgere le seguenti osservazioni.

La minoranza della Commissione ha affermato che una Commissione in sede referente deve limitare le sue proposte all'Assemblea ad un « *si* », anche con emendamenti, o ad un « *no* »: e che quindi è inammissibile una proposta della Commissione stessa che miri a far sospendere l'esame del progetto di legge.

Il relatore ritiene che l'opinione su riferita non abbia fondamento.

La Commissione in sede referente ha un unico *dovere*: quello di esaminare le proposte che gli sono affidate e di riferirne all'Assemblea, *presentando le relazioni e le proposte che credesse del caso o che dalla Camera fossero richieste* (articolo 38, comma 5° del Regolamento); *dovere*, che è correlativo al diritto del presentatore che la sua proposta sia sottoposta all'esame della Assemblea e che l'Assemblea, quale organo munito di potere deliberativo in via finale, abbia a prendere una decisione; *dovere* che è correlativo anche al diritto di ogni membro della Camera, e della Camera nel suo complesso, di prendere conoscenza e di poter discutere e deliberare su ogni proposta, che avanti ad essa sia stata portata. La Commissione, quindi, non può trattenere presso di sé proposte di legge ed esaurirne entro il proprio ambito l'*iter* procedurale, evitando l'istanza finale dell'Assemblea: essa deve esaminare le proposte, riferirne all'Assemblea e formulare le proposte del caso. Ove non adempia a questo dovere, vi è la sanzione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 65 del Regolamento: la iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge e la discussione sul testo del proponente, senza relazione e quindi senza proposte da parte della Commissione. Obbligata a riferire, la Commissione può, come è previsto dall'articolo 38, comma 5°, del Regolamento,

formulare le proposte che credesse del caso: l'approvazione con o senza emendamenti, il rigetto ed anche la pregiudiziale o la sospensiva. La Commissione cioè, in quanto investita del potere-dovere di far proposte alla Assemblea, *può proporre qualunque deliberazione l'assemblea possa prendere*: e quindi anche la sospensiva di cui all'articolo 89 del Regolamento.

Negare alla Commissione il potere di proporre una sospensiva equivarrebbe a negare all'organo collegiale, che ha appunto come sua funzione quella di far proposte all'Assemblea, il potere che in Assemblea è riconosciuto puranco ad un solo deputato. Negare alla Commissione il potere di proporre una sospensiva potrebbe significare costringerla a proporre — come nel caso in esame — una reiezione, allo stato, degli atti che potrebbe non corrispondere alla effettiva volontà politica della Commissione stessa; ciò senza contare che una reiezione, anche solo di questo tipo, avrebbe conseguenze procedurali ben più gravi di una semplice sospensiva (articolo 68 del Regolamento). Negare alla Commissione il potere di proporre una sospensiva, non raggiungerebbe l'eventuale scopo di fare esaminare, nel merito, dalla Assemblea la proposta: ché la Commissione potrebbe pur sempre astenersi dal presentare una relazione, in modo tale che la proposta venga portata in aula senza istruttoria scritta, o presentare una relazione senza proposta finale e poi, attraverso uno dei suoi componenti, chiedere in aula la sospensiva ai sensi del citato articolo 89. E con ciò, seppur attraverso una via tortuosa e con mezzi procedurali *non sinceri*, la Commissione potrebbe palesare parimenti la sua volontà e fare sostanzialmente quella proposta che le si vorrebbe interdire!

Sembra al relatore che, dovendosi le norme giuridiche e specificatamente le norme regolatrici dei procedimenti — e quindi quelle del Regolamento della Camera —, interpretare non in modo illogico o tale che esse non raggiungano lo scopo per le quali si afferma furono statuite, ma in modo utile, ed avendo di mira il risultato pratico che attraverso esse o nonostante esse è possibile raggiungere, *non si possa negare alle Commissioni il potere di proporre all'Assemblea la questione sospensiva.*

Data la novità del problema, il desiderio di non procrastinare le deliberazioni della Commissione con un rinvio ad altri organi per un'interpretazione del Regolamento, e la volontà responsabile di non pregiudicare — anche se nel limitato caso in esame — una

ponderata soluzione del delicato problema procedurale insorto, hanno indotto la Commissione a rimanere sul terreno delle proposte classiche, di approvazione o di reiezione, anche se motivate, e limitate nel loro significato: di qui il tenore dell'ordine del giorno Berry-Bozzi.

13. — La ammissibilità della proposta Berry e Bozzi, condivisa dalla maggioranza, fatta propria con piena responsabilità dal Presidente della Commissione, e confortata dal parere del Presidente della Camera — cui su proposta di un deputato della minoranza era stata deferita la cognizione del caso —, è stata respinta dalla minoranza, che prima della votazione ha ritenuto di abbandonare l'aula.

14. — La proposta Berry-Bozzi, cui il Governo, nella persona del Ministro Guardasigilli, aderiva, messo ai voti è stato approvato con sedici voti favorevoli e con un solo voto contrario: quello del deputato Reale, la cui proposta era di esame particola-

reggiato dei progetti di legge veniva invece respinto con l'unico voto favorevole dello stesso.

* * *

Onorevoli colleghi! La maggioranza della Commissione nel formulare la sua proposta ritiene di aver operato con senso di responsabile realismo e nel più prudente rispetto del Regolamento, nel dovuto ossequio non alla sola lettera, ma allo spirito della Costituzione. *La scelta della Commissione non poteva essere, per l'oggetto su cui è stata presa, una scelta contro o a favore dell'istituzione delle Regioni; ma solo una scelta a favore di una attività legislativa seria, ponderata ed ordinata.*

In questo spirito e con questi intenti, Onorevoli Colleghi, ho l'onore di proporre all'Assemblea che, allo stato, non si passi alla discussione degli articoli della proposta di legge n. 69 e della proposta di legge, n. 166.

COSSIGA, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dalla relazione di maggioranza risulteranno le ragioni per le quali la maggioranza della prima Commissione ha troncato *in limine* l'esame delle proposte di legge n. 69 e n. 166 (questa ultima presentata dal sottoscritto e dagli altri parlamentari del suo Partito) recanti entrambe « Norme per la elezione dei Consigli regionali », e propone all'Assemblea di non procedere, neppure essa, allo stato, all'esame delle proposte stesse.

Ha costituito oggetto, in Commissione, di vivace controversia pregiudiziale la possibilità, in rito, di adottare una simile decisione con la quale la Commissione si è spogliata del suo ufficio di esaminare nel merito le proposte di legge e di dar conto all'Assemblea del risultato del proprio esame (sia pure accompagnandolo con una proposta di sospensiva). La soluzione positiva di tale pregiudiziale controversia, verificatasi per decisione della Presidenza della Commissione, sentito il Presidente della Camera, ha sollevato riserve della minoranza, parte della quale ha creduto, per protesta, di non dover più partecipare alla discussione della Commissione, facendo salvo il ricorso alla Giunta del regolamento e all'Assemblea.

Sono riassunte nell'ordine del giorno che qui sotto si trascrive, presentato dal sottoscritto in Commissione in puntuale contrasto con l'ordine del giorno col quale la maggioranza ha adottato la citata proposta sospensiva, le ragioni per le quali la minoranza ritiene che la detta proposta (anche a prescindere dalla accennata questione pregiudiziale sui poteri della Commissione), non avrebbe dovuto essere formulata, e che debba essere respinta dall'Assemblea.

Ecco il testo del citato ordine del giorno:

« La prima Commissione della Camera dei Deputati, visto il capitolo n. 382 (« Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale: 16.000.000.000 ») del bilancio del Tesoro 1960 e l'articolo 18 della legge di approvazione del bilancio stesso 3 giugno 1959, n. 412;

considerato che, d'altra parte, la prevedibile entità di una elezione di secondo grado non pone problemi finanziari apprezzabili per l'elezione prevista nelle due proposte di legge in esame;

ritenuto che nell'ambito del citato articolo 382, la cui destinazione è specifica, troverebbero copertura le spese per il primo funzionamento dei Consigli regionali eligendi, in attesa della legge finanziaria prevista dall'articolo 119 della Costituzione;

ritenuto inoltre che la mancanza di tale legge finanziaria potrebbe, se mai, costituire ostacolo alla indizione delle elezioni regionali, e non già all'approvazione della legge elettorale relativa, la cui esistenza costituirebbe spinta politica per la emanazione della legge finanziaria, in ossequio al precetto costituzionale;

considerato infine che sarebbe sempre salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare la sospensiva proposta nell'ordine del giorno Berry-Bozzi;

delibera di passare all'esame degli articoli delle due proposte di legge ».

Le enunciazioni di questo documento, a parere del sottoscritto, non richiedono svolgimenti. Per quanto riguarda in specie il richiamo al capitolo 382 del bilancio del Tesoro, esso è fatto nel legittimo convincimento che la cifra dei 16 miliardi destinati all'*attuazione* dell'ordinamento regionale (il termine « attuazione » dovrebbe escludere ogni equivoco) non sia stata al principio dell'esercizio impegnata per altri fini e deviata ad altre destinazioni, sia pure affini come quella delle esigenze delle già attuate regioni a statuto speciale.

L'ordine del giorno stabilisce, infatti, con sufficiente chiarezza che non esistono serie ragioni preclusive dell'esame di merito della proposta di legge, allo scopo di affrontare, in ritardo di ben undici anni sul termine costituzionale del 31 dicembre 1948 e di nove anni sul termine prorogato del 31 dicembre 1950, un altro degli strumenti legislativi necessari all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Pertanto il sottoscritto propone che l'Assemblea esamini e — pure in mancanza del parere di merito della Commissione — approvi la proposta di legge n. 166.

I precedenti storici e il contenuto di tale proposta sono già stati esposti nella relazione con la quale essa fu accompagnata al momento della presentazione. E poiché la Commissione, per le ragioni dette, nulla ha opposto né alle norme della proposta, né alla sua motivazione, pare al sottoscritto sufficiente ricordare:

1°) *Quanto ai precedenti storici.* — Fin dal 1948 furono presentati disegni di legge governativi con norme per la elezione dei consigli regionali. Allora non si dubitava della possibilità e del dovere di procedere alle elezioni regionali ubbidendo al precetto della VIII norma transitoria della Costituzione e poi a quello dell'ultima legge di proroga del termine 25 ottobre 1949, n. 762. Tanto meno se ne dubitò dopo la emanazione della legge cornice 10 febbraio 1953, n. 62, intitolata « Costituzione e funzionamento degli organi regionali ». Tanto è vero che il Senato approvò fin dal 15 febbraio 1955 una legge con norme per le elezioni e con termine di un mese per la loro effettuazione. La I Commissione della Camera, poi, fin dal 2 maggio 1957 presentò alla Camera le conclusioni positive del suo esame del detto testo proveniente dal Senato, introducendo a maggioranza un termine per l'effettuazione delle elezioni — che sarebbe stato aspramente contrastato in aula — decorrente dalla emanazione della legge finanziaria, e così proclamando che, quanto meno rispetto all'approvazione della legge elettorale, la mancanza della legge finanziaria non era preclusiva.

Il sistema elettorale di secondo grado con voto ponderato, contenuto nella proposta di legge n. 166 della quale si raccomanda l'approvazione, è ricavato fedelmente da un progetto che fin dal 1950 era stato discusso e concordato dai rappresentanti qualificati della D. C., del P. S. D. I. e del P. R. I., per essere poi concordemente sostenuto in Parlamento, e aveva avuto l'approvazione del Presidente del Consiglio onorevole De Gasperi.

2°) *Quanto al contenuto.* — Il sistema di secondo grado adottato — per le prime elezioni, per andare incontro alle preoccupazioni che nei fautori di un'attuazione graduale e prudente dell'ordinamento regionale avrebbe suscitato un'elezione diretta — attribuisce agli elettori, cioè ai consiglieri provinciali, il peso dei voti da loro ottenuti nelle elezioni di primo grado (provinciali) nelle quali furono eletti; e inoltre attribuisce qualità di elettore, sempre col peso dei voti di primo grado riportati, anche al primo non eletto dei gruppi che concorsero alla elezione provinciale senza conseguire alcun seggio.

Il sistema tende a far valere mediatamente, nella elezione del Consiglio regionale, la volontà politica espressa dagli elettori dei Consigli provinciali.

In tal modo, i vantaggi di maggior ponderazione assicurati dalla elezione di secondo grado, sono accoppiati al rispetto delle preferenze politiche dei cittadini, manifestate nelle elezioni provinciali da elettori consapevoli che, a loro volta, gli eletti dovranno, poi, eleggere i Consigli regionali. È poi evidente — specie in relazione al vigente sistema per la elezione dei Consigli provinciali, per il quale gruppi politici possono raggiungere nell'intera circoscrizione provinciale un numero di voti superiore a quello che ha consentito la elezione di un candidato nel collegio uninominale, senza tuttavia conseguire alcun seggio; e per il quale ogni eletto in sede circoscrizionale rappresenta un numero di voti assai superiore a quello rappresentato dall'eletto nel collegio uninominale, e inoltre il numero dei consiglieri provinciali non è proporzionale alla popolazione delle provincie — la necessità del voto ponderato e dell'ammissione al voto del primo non eletto dei gruppi soccombenti in ogni circoscrizione provinciale.

Nella proposta di legge sono regolate in modo assai semplice le operazioni elettorali in relazione al sistema adottato. E non pare al sottoscritto che occorran ulteriori delucidazioni su di esso, per le quali, in ogni caso, egli rinvia alla relazione con la quale accompagnò la sua proposta.

REALE ORONZO, *Relatore di minoranza.*

PROPOSTE DI LEGGE

N. 69

ART. 1.

I Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Ogni Regione è costituita in unico collegio elettorale.

Sono elettori regionali i consiglieri provinciali delle province della Regione in carica all'atto di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, nonché i componenti dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, purché in carica alla data del decreto presidenziale di scioglimento.

ART. 3.

Il Consiglio regionale è composto:
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino alla indizione dei comizi elettorali.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

ART. 4.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

ART. 5.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) gli elettori regionali;
- b) i ministri, i sottosegretari di Stato, gli alti commissari e i rispettivi capi di gabinetto e segretari particolari;
- c) il capo della polizia, i vicecapi della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- d) i commissari del Governo presso le rispettive Regioni, i prefetti, i funzionari di

prefettura e quelli di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;

f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;

g) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione o dagli enti, istituti od aziende da essa gestiti, nonché gli amministratori degli enti, istituti ed aziende medesime.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello della accettazione della candidatura.

ART. 6.

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto, hanno liti pendenti, oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

b) coloro che si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al numero 1° dell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

c) gli ex amministratori della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, nonché degli enti, istituti ed aziende gestiti dalla Regione o dagli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

ART. 7.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

a) i senatori ed i deputati;

b) i membri di un'altra Assemblea regionale;

c) i giudici della Corte costituzionale;

d) i membri del Consiglio superiore della magistratura;

e) i sindaci di comuni della Regione con più di 10.000 abitanti.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnato le dimissioni entro quindici giorni dalla con-

valida dell'elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

Decadono altresì i consiglieri regionali per i quali sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

ART. 8.

I comizi elettorali sono indetti per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La votazione deve avvenire non prima di venti e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

ART. 9.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione i prefetti della Regione provvedono a far pervenire ad ogni consigliere provinciale delle rispettive province il certificato elettorale.

Il certificato elettorale ha le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A) della presente legge.

Esso indica: a) nome e cognome dell'elettore; b) la sua data di nascita; c) il Consiglio provinciale del quale è membro; d) la data della votazione; e) il luogo di convocazione, e reca, inoltre, due tagliandi, da staccarsi a cura del Presidente del seggio, e valevoli rispettivamente per l'ammissione alla prima votazione e per l'ammissione all'eventuale votazione di ballottaggio.

Entro lo stesso termine, di cui al primo comma, i prefetti della Regione provvedono a trasmettere in triplice copia l'elenco degli elettori regionali delle rispettive province all'Ufficio elettorale regionale, il quale compila l'elenco degli elettori della Regione in duplice copia, da servire rispettivamente per la prima votazione e per l'eventuale votazione di ballottaggio.

ART. 10.

L'ufficio elettorale regionale è presieduto dal presidente dell'Ufficio giudiziario indicato nell'allegato B) alla presente legge ed ha sede presso l'Ufficio giudiziario stesso.

Esso si compone di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente tra magistrati addetti agli uffici giudiziari della Regione.

Il presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente fra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio deve essere costituito almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

ART. 11.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 9, e che nelle quarantotto ore successive non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di consigliere provinciale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale, dandone immediata comunicazione al prefetto competente.

Il prefetto, quando rilascia il certificato elettorale ad elettori non compresi nell'elenco trasmesso all'Ufficio elettorale regionale, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio medesimo per l'inclusione nell'elenco degli elettori regionali.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dal prefetto.

A tale scopo l'Ufficio elettorale regionale resterà aperto fino alla chiusura della votazione.

ART. 12.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di elettori regionali della Regione non superiore ad un decimo del totale dei seggi di consigliere provinciale assegnati alle province della Regione stessa. Nel calcolo del predetto limite si procede all'arrotondamento all'unità superiore. Nessun elettore regionale può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, data e luogo di nascita e la

relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

ART. 13.

Con la lista dei candidati si deve presentare:

1°) la dichiarazione, autenticata, di accettazione di ogni candidato;

2°) il certificato di nascita, o documento equipollente ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione di ciascun candidato;

3°) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

ART. 14.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'ufficio elettorale entro le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

ART. 15.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se le liste siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, o il certificato di nascita o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e dei candidati che non raggiungono il 25° anno di età entro il giorno della votazione;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, consentendo la relativa sostituzione con un nuovo contrassegno non oltre le ore 10 del giorno successivo;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 11 per esaminare i nuovi contrassegni presentati in sostituzione di quelli ricusati ai sensi della lettera c) e per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Il rappresentante di ciascuna lista, fino all'ora della riunione dell'Ufficio elettorale, può prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono inappellabili.

ART. 16.

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo, provvede alla stampa di un manifesto, in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse ed il relativo contrassegno. Esempolari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'albo pretorio della provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali, di cui agli allegati C) e D) alla presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il relativo contrassegno, seguendo l'ordine in cui sono state riportate nel manifesto di cui al comma precedente.

ART. 17.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

ART. 18.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene in una sala dell'Ufficio giudiziario, di cui all'allegato B, alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

ART. 19.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 17.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finché non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 18.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

ART. 20.

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale.

Il voto si esprime con un segno a matita sul contrassegno della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

ART. 21.

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 9 e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Si dà quindi inizio allo spoglio dei voti.

ART. 22.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

L'ultimo seggio, a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a votazione di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo successivo.

Analogamente si procede quando vi sia parità di cifra elettorale, nonché di quoziente tra più di due liste e sia rimasto da attribuire un numero di seggi inferiore a quello delle liste medesime.

Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva dei candidati compresi nella lista medesima.

ART. 23.

La eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo precedente ha luogo la domenica successiva a quella della elezione.

A tale scopo l'Ufficio elettorale regionale entro il lunedì, comunica telegraficamente, tramite i presidenti delle singole amministrazioni provinciali della Regione, ai singoli elettori regionali i risultati dello scrutinio indicando le liste tra le quali si dovrà effettuare la votazione di ballottaggio e il numero dei seggi rimasti da attribuire.

Per le operazioni relative alla votazione di ballottaggio si osservano le norme previste per la prima votazione. Gli elettori regionali sono ammessi al voto previo distacco del secondo tagliando del certificato elettorale. La votazione di ballottaggio si effettua con le schede all'uopo predisposte dall'Ufficio elettorale regionale ed aventi le caratteristiche essenziali di cui agli allegati E) e C) alla presente legge.

L'Ufficio elettorale regionale assegna il seggio alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al sorteggio.

Nel caso in cui la seconda votazione venga effettuata per più di un seggio, l'attribuzione dei seggi stessi ha luogo con la medesima procedura di cui all'articolo precedente. A parità di cifra elettorale e di quoziente si procede al sorteggio.

Nei casi previsti dal presente articolo, la proclamazione di tutti gli eletti si effettua dopo accertati i risultati della seconda votazione.

ART. 24.

Il Consiglio regionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, provvede alla convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono per-

venire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'Ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato B).

ART. 25.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controverse riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

ART. 26.

Le spese per la prima elezione dei Consigli regionali sono a carico dello Stato.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con riduzione di uguale somma sul capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio o sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre negli stati di previsione della spesa dei Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, per l'attuazione della presente legge.

ART. 27.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista seguì immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

ART. 28.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni.

ART. 29.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è fissato un termine di 150 giorni per deliberare sullo statuto speciale da adottarsi con legge costituzionale.

ALLEGATO A.
(Proposta e Commissione)

..... (1)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

per la Regione

CERTIFICATO ELETTORALE

Il Sig. *nato a*
il *nella sua qualità di Consigliere provinciale della Pro-*
vincia di *è elettore regionale per l'elezione sopraindicata.*

La votazione avrà luogo in una sala del (2) *di*
..... *il giorno* *Le operazioni di voto avranno*
inizio alle ore 10 e continueranno fino alle ore 17.

Il presente certificato deve essere esibito al seggio elettorale e conservato per l'eventuale
votazione di ballottaggio che avrà luogo il giorno

..... *li* *19*

IL (3).

- (1) Prefettura di oppure Ufficio elettorale regionale di
- (2) Corte di Appello o Tribunale.
- (3) Il Prefetto oppure il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA REGIONE

del

Elettore regionale

Tagliando di controllo per la votazione di ballottaggio.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA REGIONE

del

Elettore regionale

Tagliando di controllo per la prima votazione.

ALLEGATO B.
(Proposta e Commissione)

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano.
VENETO	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tribunale di Udine.
LIGURIA	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de l'Aquila.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA	Corte di appello di Catanzaro.

ALLEGATO C.
(Proposta e Commissione)

	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
ecc.					

N. B. — In caso di votazione di ballottaggio sulla scheda vanno riportate solo le liste ammesse alla votazione stessa.

ALLEGATO D.
(Proposta e Commissione)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

del _____
_____ (data)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

Timbro

ALLEGATO E.
(Proposta e Commissione)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
del
..... (data)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE
DI BALLOTTAGGIO**

Firma dello Scrutatore _____

Timbro

N. 166

ART. 1.

Per la prima attuazione dell'ordinamento regionale i Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Il Consiglio regionale è composto:
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino alla indizione dei comizi elettorali.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

ART. 3.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

ART. 4.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) gli elettori regionali;
- b) i ministri, i sottosegretari di Stato, gli alti commissari ed i rispettivi capi di gabinetto e segretari particolari;
- c) il capo della polizia, i vicecapi della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- d) i commissari del Governo presso le rispettive Regioni, i prefetti, i funzionari di prefettura e quelli di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni della Regione;
- e) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;
- f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;
- g) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione o dagli enti, istituti od aziende da essa gestiti, nonché gli ammi-

nistratori degli enti, istituti ed aziende medesimi.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

ART. 5.

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto, hanno liti pendenti oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

b) coloro che si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al n. 1 dell'articolo 10^o del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

c) gli ex amministratori della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, nonché degli enti, istituti ed aziende gestiti dalla Regione o degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

ART. 6.

Non è compatibile con la carica di consigliere regionale quella di:

a) senatore o deputato;

b) membro di un'altra Assemblea regionale;

c) giudice della Corte costituzionale;

d) membro del Consiglio superiore della magistratura;

e) sindaco di comuni della Regione con più di 10.000 abitanti.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnate le dimissioni entro quindici giorni dalla convalida delle elezioni. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

Decadono altresì i consiglieri regionali per i quali sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

ART. 7.

Ogni Regione è costituita in un unico collegio elettorale. Sono elettori regionali:

1^o) i consiglieri provinciali delle provincie della Regione in carica all'atto di

pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, anche nel caso che i Consigli provinciali siano stati sciolti e non ancora rinnovati;

2°) il candidato nelle elezioni provinciali che ha riportato maggior numero di voti di ogni gruppo di candidati collegatisi nei modi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 1951, n. 122, quando il gruppo non abbia conseguito alcun seggio. In caso di avvenuta morte o interdizione del detto candidato, subentra quello in vita e non interdetto che per numero di voti lo segue. Ai fini delle disposizioni della presente legge sono equiparati ai gruppi i candidati non collegati.

Ciascuno degli elettori regionali dispone del numero di voti determinato nei modi di cui al successivo articolo 11.

ART. 8.

I comizi elettorali sono indetti per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La votazione deve avvenire non prima di cinquanta e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

ART. 9.

L'ufficio elettorale regionale ha sede presso l'ufficio giudiziario indicato per ogni Regione nell'allegato A, ed è composto del capo del detto ufficio, che lo presiede, e di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente fra i magistrati appartenenti agli uffici giudiziari esistenti nella detta sede.

Il presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente fra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio elettorale regionale è costituito almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione.

ART. 10.

Almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per la votazione, il presidente della Corte d'appello del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale regionale come all'allegato A, richiama i verbali di cui all'articolo 24

della legge 8 marzo 1951, n. 122, esistenti presso le Corti d'appello e i Tribunali della Regione sedi di Ufficio centrale elettorale provinciale. Detti verbali debbono essere trasmessi all'ufficio richiedente non oltre tre giorni dalla data della richiesta.

ART. 11.

L'Ufficio elettorale regionale, sulla base dei dati certificati nei verbali di cui al precedente articolo determina il numero dei voti attribuiti ad ogni elettore regionale, e cioè:

1°) accerta per ogni provincia il numero dei voti conseguito da ciascun gruppo che ha concorso alle elezioni;

2°) divide tale numero per quello dei consiglieri provinciali del gruppo che risultarono eletti;

3°) attribuisce a ciascuno degli eletti il numero dei voti risultante dalla divisione di cui al n. 2. Se la divisione dà un resto, questo viene attribuito all'eletto che ha ottenuto più voti;

4°) attribuisce al primo eletto di ogni gruppo che non abbia riportato seggi il numero totale dei voti riportati dal gruppo.

Quindi l'ufficio dispone in ordine decrescente dei voti loro attribuiti tutti gli eletti e primi non eletti come ai precedenti nn. 3 e 4 di tutte le province della Regione, e, fatto pari a 100 il più alto totale dei voti attribuito a seguito delle operazioni dette, riduce a percentuale i voti attribuiti a tutti gli altri. Ogni elettore regionale disporrà di tanti voti quante risulteranno le unità o le frazioni superiori a 50 delle percentuali come sopra determinate.

Il presidente dell'Ufficio elettorale con decreto inserito almeno 30 giorni prima delle elezioni nel *Foglio annunzi* della provincia in cui ha sede il suo ufficio rende pubblici i nomi degli elettori regionali e il numero dei voti come sopra a ciascuno spettanti.

ART. 12.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione, i prefetti della Regione provvedono a far pervenire ad ogni elettore regionale delle rispettive provincie il certificato elettorale.

Il certificato elettorale indica:

- a) nome e cognome dell'elettore;
- b) la sua data di nascita;
- c) il Consiglio provinciale del quale è membro o per il quale fu candidato;

- d) la data della votazione;
- e) il luogo di convocazione;
- f) il numero dei voti ad esso attribuiti.

Reca, inoltre, un tagliando da staccarsi a cura del presidente del seggio.

ART. 13.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 12 e che nelle quarantotto ore successive non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di elettore regionale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale, dandone immediata comunicazione al prefetto competente.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dal prefetto.

ART. 14.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di elettori regionali della Regione non superiore ad un decimo del totale dei seggi di consigliere provinciale assegnati alle province della Regione stessa. Nel calcolo del predetto limite si procede all'arrotondamento all'unità superiore. Nessun elettore regionale può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

ART. 15.

Con la lista dei candidati si deve presentare:

- 1º) la dichiarazione, autenticata, di accettazione di ogni candidato;
- 2º) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione di ciascun candidato;

3°) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

ART. 16.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

ART. 17.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se le liste siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e dei candidati che non raggiungano il 25° anno di età entro il giorno della votazione;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, consentendo la relativa sostituzione con un nuovo contrassegno non oltre le ore 10 del giorno successivo;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 11 per esaminare i nuovi contrassegni presentati in sostituzione di quelli ricusati ai sensi della lettera (c) e per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Il rappresentante di ciascuna lista, fino all'ora della riunione dell'Ufficio elettorale, può prendere cognizione delle contestazioni

fatte dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono, inappellabili.

ART. 18.

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo, provvede alla stampa di un manifesto, in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse ed il relativo contrassegno. Esempolari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'albo pretorio della provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali di cui agli allegati *B* e *C* alla presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il relativo contrassegno, seguendo l'ordine in cui sono state riportate nel manifesto di cui al comma precedente.

ART. 19.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

ART. 20.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene in una sala dell'ufficio giudiziario di cui all'allegato *A*, alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

ART. 21.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 20.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finché non abbiano tutti votato.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

ART. 22.

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale. Egli riceve dal presidente tante schede quanti sono i voti a lui attribuiti.

Il voto si esprime su ogni scheda con un segno a matita sul contrassegno della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

ART. 23.

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 11 nonché quello dei voti complessivamente da essi rappresentati e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Si da quindi inizio allo spoglio dei voti.

ART. 24.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e, quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

L'ultimo seggio, a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede al sorteggio.

Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva dei candidati compresi nella lista medesima.

ART. 25.

Il Consiglio regionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, provvede alla convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato A.

ART. 26.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

ART. 27.

Le spese per la prima elezione dei Consigli regionali sono a carico dello Stato.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con riduzione di uguale somma sul capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

ART. 28.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

ART. 29.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni.

ART. 30.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è fissato un termine di 150 giorni per deliberare sullo Statuto speciale da adottarsi con legge costituzionale;

ALLEGATO A.
(Proposta e Commissione)

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano.
VENETO	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tribunale di Udine.
LIGURIA.	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE.	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de l'Aquila.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA.	Corte di appello di Catanzaro.

ALLEGATO B.
(Proposta e Commissione)

	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
ecc.					

ALLEGATO C.
(Proposta e Commissione)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
del _____
_____ (data)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore _____

Timbro